

# *il* PIANETA TERRA

PERIODICO FONDATA DA CIRO VIGORITO

**TRANSIZIONE ENERGETICA,  
CHE SIA LA VOLTA BUONA?**

Simone Togni

Intervista a

**MARCO CARTA**

Amministratore Delegato Agici Finanza d'Impresa

MARZO  
2021



Avv. Massimo Ragazzo  
*Gerosa, Sollima e Associati*

# GLI INCENTIVI PER L'AUTOCONSUMO E LE COMUNITÀ ENERGETICHE



L'autoconsumo è, assieme alle comunità energetiche, il grande tema al centro delle politiche europee di sviluppo sostenibile che sono racchiuse nella Dir. Ue 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. Direttiva RED II), e nella Dir. Ue 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Non esiste una definizione puntuale del concetto di autoconsumo, che nella normativa europea viene definito solo in relazione alla figura dell'autoconsumatore, individuale o collettivo, di energia rinnovabile. Perciò, in assenza di una cornice

concetti nel diritto positivo comporta un mutamento, tanto dell'impostazione iniziale, incentrata su posizioni monopolistiche, quanto di quella conseguente alla liberalizzazione del settore, per effetto della normativa di derivazione comunitaria.

Ripercorrendo in estrema sintesi la normativa rilevante, si segnala, anzitutto, come siano date due definizioni di *comunità energetica*, a seconda che questo concetto sia associato alle *fonti rinnovabili* oppure ai *cittadini*.

Nel primo caso, la definizione si rinviene nella Dir. Ue 2018/2001, che all'art. 2, par. 1, n. 16 stabilisce che per "comunità di energia rinnovabile" si intende un "soggetto giuridico: a) che, conformemente

al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari".

Si tratta, quindi, di una definizione composita, che presuppone il carattere della vicinanza degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e consente la partecipazione dei soggetti pubblici nell'implementazione di tale modello, im-

## una definizione del concetto di autoconsumo

europea, tale definizione è stata elaborata, ma solo sotto un profilo tecnico, dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), che ha identificato tale nozione con "il consumo di energia elettrica prodotta nel medesimo sito in cui è consumata, sia istantaneamente che per il tramite di sistemi di accumulo, indipendentemente dai soggetti (anche diversi tra loro) che ricoprono il ruolo di produttore e di cliente finale, purché operanti nello stesso sito opportunamente definito e confinato, e indipendentemente dalla fonte che alimenta l'impianto di produzione"<sup>1</sup>.

È evidente che l'inserimento di questi

<sup>1</sup> La definizione è tratta dal Documento per la consultazione n. 112/2020/R/eel di Arera del 1° aprile 2020, dal titolo "Orientamenti per la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile".

ponendo, tuttavia, l'assenza di una finalità di lucro.

La disciplina puntuale si rinviene nell'art. 22 della Direttiva medesima, che al par. 1 prevede che "gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale".

Il par. 2 sancisce, poi, in capo alle comunità di energia rinnovabile, "il diritto di: a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile; b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti; c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio".

Il primo documento ufficiale che cita esplicitamente le comunità energetiche nell'ordinamento italiano è rappresentato dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) 2017, approvato dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dal Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio

e del Mare con Decreto del 10 novembre 2017.

Occorrerà poi aspettare un paio d'anni prima dell'adozione della prima normativa cogente sul tema, intervenuta per effetto dell'art. 42-*bis*, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Decreto "Milleproroghe"), convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che recepisce in via sperimentale e temporanea gli artt. 21 e 22, Dir. Ue 2018/2001 nelle more del completo recepimento della medesima.

Il citato art. 42-*bis* definisce le modalità con cui è consentita l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, ed è finalizzato, come si legge nel comma 1, ad acquisire elementi utili all'attuazione degli artt. 21 e 22, Dir. 2018/2001. Tali disposizioni presentano, pertanto, carattere di transitorietà e si rivolgono a soggetti che producono energia elettrica destinata al proprio consumo (individuale o collettivo), con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della relativa direttiva. Più precisamente, tale norma prevede che i clienti finali si possano associare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (i) nel caso di *autoconsumatori* di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;
- (ii) nel caso di *comunità di energia rinnovabile*, gli azionisti o membri sono perso-

ne fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale. L'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari.

Nella prima delle due fattispecie - quella di *autoconsumo collettivo* di cui al comma primo del citato art. 42-bis, diversamente dalle comunità energetiche, non è richiesta necessariamente la creazione di un nuovo soggetto giuridico, atteso che l'ammissione al regime avviene per il tramite di un *referente* cui le parti conferiscono apposito mandato; e ciò, concretamente, potrà avvenire sulla base degli schemi negoziali predisposti dal Gestore dei Servizi Energetici pubblicati in data 22.12.2020.

Per contro, la *comunità energetica* identifica una realtà di più ampio spettro, in quanto in grado di attrarre all'interno della compagine sociale tutti i soggetti titolari di punti di connessione sottesi alla medesima cabina MT/BT, oltrepassando quindi i limiti fisici costituiti dalle strutture delle rispet-

tive abitazioni. Tale tipo di configurazione risulta più idonea ad accomunare al suo interno un ventaglio più ampio di utenze (famiglie, imprese, p.a.).

Sul piano delle competenze, la norma in esame ha attribuito delle funzioni fondamentali all'Autorità e al Mise, ai quali spetta l'adozione della disciplina di dettaglio.

In particolare, il Mise<sup>2</sup> deve definire degli appositi meccanismi incentivanti, da erogarsi ad opera del Gse<sup>3</sup>, mentre Arera è tenuta a regolare le partite economiche relative all'energia elettrica<sup>4</sup> e ad individuare modalità per favorire la partecipazione diretta dei Comuni e delle Pubbliche Amministrazioni alle comunità di energia rinnovabile.

Occorre ribadire che la disposizione in esame costituisce soltanto una disciplina transitoria e sperimentale - per espressa statuizione - nell'attesa del pieno recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ma, verosimilmente, la regolamentazione in commento rappresenta pur sempre una possibile base per il pieno recepimento della Direttiva medesima.

In questo contesto, s'inserisce il decreto adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 novembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 285 del 16 novembre 2020), adottato in attuazione dell'art. 42-bis del

2 Nello specifico, il Mise è tenuto a delineare un meccanismo incentivante per le comunità energetiche speciale rispetto a quelli previsti in generale per le energie rinnovabili. Tali incentivi non dovranno costituire un costo aggiuntivo per lo Stato, poiché non affiancheranno ma sostituiranno un'agevolazione già esistente, il cosiddetto "scambio sul posto". L'idea è quella di definire una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti, erogata dal Gse in alternativa al meccanismo dello scambio sul posto. Il nuovo meccanismo sarà realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta. Viene poi stabilito il divieto di cumulo con gli incentivi D.M. 4 luglio 2019, mentre restano cumulabili le detrazioni fiscali in vigore sugli impianti a fonti rinnovabili.

3 Con la pubblicazione delle Regole Tecniche, in data 2 dicembre 2020, il Gse ha dato seguito a quanto stabilito dal Decreto del Mise del 16 novembre 2020, rendendo noti i requisiti necessari, le modalità di accesso, lo schema di contratto standard e le tempistiche di erogazione degli incentivi.

4 Tale regolamentazione è stata di recente adottata con la Delibera 4 agosto 2020, n. 318/2020/R/eel di Arera, avente ad oggetto "Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile". Tale delibera è stata adottata all'esito dell'iter procedimentale che ha dato luogo alla Consultazione 1° aprile 2020 n. 112/2020/R/eel di Arera dal titolo "Orientamenti per la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile".

D.L. n. 162/2019.

La misura dell'incentivo, riconosciuto per un periodo di 20 anni ed erogato dal Gse, è pari a 100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo e a 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili, restando esclusi, tuttavia, da tale regime gli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole, per i quali resta ferma la previsione di cui all'art. 65, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce per tali configurazioni il divieto di accedere agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Occorre considerare che, in ogni caso, l'ambito di applicazione della tariffa incentivante stabilita dal citato D.M. Mise del 16 novembre 2020 resta pur sempre confinato alle sole comunità energetiche (e configurazioni in autoconsumo collettivo) entrate in esercizio a far data "dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001", potendosi dedurre che detta modalità di incentivazione potrebbe non essere riconosciuta nei medesimi termini in sede di recepimento della Direttiva RED II. ■

